

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 908-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1964 (V. Stampato n. 1703)*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 marzo 1965 (V. Stampato n. 908)*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1965 (V. Stampato n. 1703-B)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 maggio 1965*

**Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori,  
presso l'Università di Perugia**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia**

**Art. 1.**

La Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia ha autonomia finanziaria e contabile amministrativa.

**Art. 2.**

La Divisione è retta da una Direzione amministrativa, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta nel modo che segue:

- a) dal Rettore dell'Università di Perugia con la funzione di Presidente;
- b) dal Direttore dell'Istituto di anatomia patologica della stessa Università;
- c) da due rappresentanti designati dai docenti e dai ricercatori dell'Istituto;
- d) da un rappresentante, congiuntamente designato da Enti pubblici e privati che

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia**

**CAPITOLO I.****NATURA E FINALITA'****Art. 1.**

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia è istituito l' « Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con finalità didattiche universitarie e di ricerca sperimentale nel campo dei tumori.

**Art. 2.**

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

**CAPITOLO II.****ORGANI****Art. 3.**

L' « Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » è retto da una Direzione amministrativa, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta nel modo che segue:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) da un rappresentante, congiuntamente designato da Enti pubblici e privati che si

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

si impegnino a sovvenire la « Divisione di ricerche sul cancro » con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

La Direzione amministrativa dura in carica quattro anni.

Nel caso di mancato accordo tra gli Enti, di cui alla lettera *d*), entro il termine all'uopo prestabilito, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a designare di ufficio il rappresentante degli Enti medesimi.

#### Art. 3.

Il direttore della Divisione è lo stesso direttore dell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Perugia.

#### Art. 4.

La consulenza scientifica della Divisione spetta al Comitato scientifico che è presieduto dal suo stesso direttore ed è composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi distinti nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori. Il Comitato scientifico, no-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

impegnino a sovvenire l' « Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo statale per non meno di quattro anni.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro e dal Rettore dell'Università degli studi di Perugia, è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 5.

La direzione dell' « Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori » spetta al Direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università degli studi di Perugia.

Il Direttore presta la sua opera a titolo gratuito.

#### Art. 6.

Il direttore dell'Istituto presiede il Comitato scientifico composto di altri quattro membri, scelti fra studiosi distinti nel campo delle ricerche sperimentali sui tumori. Il Comitato scientifico, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, senti-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

minato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia, dura in carica quattro anni.

#### Art. 5.

Le entrate della Divisione sono costituite:

a) dal contributo annuo dello Stato di lire 40.000.000, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

L'esercizio finanziario della Divisione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 6.

La Direzione amministrativa delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Divisione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono allegati al bilancio dell'Università di Perugia.

La Direzione amministrativa, sentito il Comitato scientifico, regolerà con particolari norme i corsi di formazione e di specializzazione del personale scientifico e tecnico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

ta la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia, dura in carica quattro anni.

### CAPITOLO III.

#### IL PATRIMONIO

#### Art. 7.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) *identica*;

b) *identica*.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni mobili e immobili, dalle attrezzature scientifiche, dalle macchine, dalla biblioteca, da eventuali lasciti e donazioni, nonchè dagli avanzi di gestione.

#### Art. 8.

La Direzione amministrativa delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni della Direzione amministrativa e del Collegio dei revisori dei conti, sono allegati al bilancio dell'Università di Perugia.

*Identico.*

#### Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 7.

Il contributo di cui all'articolo 5 ha decorrenza a partire dal 1° luglio 1964.

Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 5 rispettivamente nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

della presente legge, delibererà le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Istituto, l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze dell'Istituto.

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

In caso di cessazione dell'Istituto il patrimonio sarà devoluto all'Università di Perugia.

Art. 11.

Il contributo di cui all'articolo 7 ha decorrenza dal 1° luglio 1964.

Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 7 rispettivamente nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

*Identico.*